



# STATUTO

## Costituzione e Soci

### Art.1

E' costituita con sede ad Atzara un'associazione denominata "NUCLEO PROTEZIONE CIVILE" - N.P.C. - ATZARA " che riunisce tutti i volontari sia possessori o non di apparati radioelettrici C.B. per svolgere attività di protezione civile esclusivamente a scopo di VOLONTARIATO e non di lucro.

### Art.2

**L'associazione si prefigge:**

- a) di contribuire alla crescita culturale e civile dei soci,sviluppando la solidarietà sia tra gli stessi che nei rapporti con gli altri.
- b) Collaborare con Enti, Organizzazioni, Associazioni e simili per promuovere e realizzare iniziative comuni di carattere culturale, sportivo, ricreativo, turistico o di pubblica utilità.
- c) Di intervenire prontamente in casi di calamità naturali,difesa ambientale, incendi etc.

## I SOCI

### Art.3

**Il numero dei soci è illimitato.**

Possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi che abbiano compiuto i 18 anni.

I possessori di apparati C.B. devono dimostrare di essere in possesso di regolare concessione per l'utilizzo di apparecchi radioelettrici ricetrasmittenti o che ne abbiano fatto documentata richiesta.

Per essere ammesso l'aspirante socio deve presentare domanda al Consiglio Direttivo con le seguenti indicazioni:

- a) Nome, Cognome, Luogo e data di Nascita, Residenza, Professione n. telefonico.
- b) Dichiarazione di attenersi alle norme del presente statuto e alle organi sociali.

Per i possessori di apparati C.B. :

- a) Nominativo usato in frequenza.
- b) Estremi della concessione.
- c) Tipo, modello e numero dei canali dell'apparecchio.

Il Consiglio Direttivo (C.D.) decide sulla ammissione dei nuovi soci trenta giorni, dandone comunicazione all'interessato.

#### **Art.4**

**I soci sono tenuti:**

- a) Al pagamento della tessera sociale.
- b) alla osservanza del lo statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie .

#### **Art.5**

Nel caso di infrazione da parte dei soci delle norme sancite dal presente Statuto e dai regolamenti interni, di insofferenza alle comuni regole di educazione e del reciproco rispetto, il Consiglio direttivo potrà applicare le seguenti sanzioni :

- a) Ammonizione verbale.
- b) Ammonizione scritta.
- c) Sospensione da ogni attività e benefici sociali per un periodo fino a (sei) 6 mesi.
- d) Esclusione definitiva da ogni attività e benefici sociali (radiazione).

Contro il provvedimento di cui alla lettera e) e d) l'interessato può entro 15 giorni dalla data di notificazione del provvedimento stessa, fare ricorso al Collegio Sindacale, che nella fattispecie, assume le funzioni di Collegio dei Probiviri e sarà tenuto a pronunciarsi entro 30 giorni dalla ricezione del ricorso.

Decade da socio, a qualunque titolo, colui che si renda moroso nel pagamento della tessera e delle quote sociali, senza giustificato motivo.

## **PATRIMONIO SOCIALE**

### **Art.6**

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito da:

- a) Patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà della associazione o comunque acquistato.
- b) Contributi, erogazioni e lasciti diversi.
- c) Eventuali entrate occasionali o accidentali derivanti da manifestazioni e da gestioni interne.
- d) Da redditi su capitali.
- e) Dai fondi di riserva.

Il patrimonio dell'Associazione non può essere destinato ad altro uso se non a quello per il quale è stato costituito.

Le somme versate per la tessere e per le quote sociali non rimborsabili in nessun caso.

## **BILANCIO**

### **Art.7**

Il bilancio comprende l'esercizio sociale dal 1° gennaio al 31° dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'assemblea entro il 31 marzo del l'anno successivo unitamente alla relazione del collegio sindacale. Le spese non possono superare le entrate.

### **Art.8**

Il residuo attivo del bilancio sarà devoluto come segue:

- a) il 10% al fondo di riserva.
- b) Il rimanente a disposizione per iniziative di carattere assistenziale, culturale, sportivo e per nuovi impianti o ammortamenti delle attrezzature.

## **ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

### **Art.9**

Sono organi dell'associazione :

- a) L'assemblea dei soci.
- b) Il consiglio direttivo.
- c) Il presidente.
- d) II collegio sindacale - probiviri.

## L'ASSEMBLEA

### **Art.10**

L'assemblea rappresenta l'organo primario ed è costituito dai soci. Le sue deliberazioni, adottate in conformità allo statuto e a maggioranza di voti, sono obbligatorie per tutti i soci anche se assenti o dissidenti. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. L'assemblea ordinaria è convocata almeno due volte l'anno per :

- a) Discutere ed approvare il programma delle attività da svolgere ed il bilancio preventivo presentato dal consiglio direttivo entro il 31Marzo dell'anno cui si riferisce.
- b) Discutere ed approvare la relazione annuale del Consiglio Direttivo circa l'attività svolta ed i risultati conseguiti, non che il rendiconto

### ASSEMBLEA STRAORDINARIA

### **Art.12**

L'assemblea straordinaria è convocata:

- a) Tutte le volte che il consiglio direttivo lo reputi necessario.
- b) Per eleggere gli organi sociali (consiglio direttivo, collegio sindacale).
- c) Per deliberare sulle modifiche dello statuto.
- d) Ogni qualvolta ne faccia richiesta il collegio sindacale.
- e) Allorché ne faccia richiesta motivata almeno 1/3 dei soci.
- f) L'assemblea dovrà avere luogo entro 20 gg. dalla data in cui viene richiesta.

### **Art.13.**

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci. In seconda convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza dei voti dei soci presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno. La seconda convocazione può avere luogo 24 ore dopo la prima, la convocazione verrà effettuata mediante avvisi scritti almeno 10 giorni prima della data fissata o immediatamente possibile in casi di emergenza, indicando ora, sede, sia della 1° che della 2° convocazione, nonché l'ordine del giorno.

### **Art.14**

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo statuto è indispensabile la presenza di almeno il 50% dei soci e il voto favorevole dei 3/5 dei presenti; solo in questo caso sono ammesse le deleghe in numero massimo di una per socio.

## **Art.15**

La votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto qualora ne faccia richiesta un decimo dei presenti. Per la elezione, delle cariche sociali la votazione avverrà a scrutinio segreto. Alla votazione parteciperanno tutti i soci.

## **Art.16**

L'assemblea, ordinaria che straordinaria, e presieduta dal presidente o in caso di assenza da un socio nominato dall'assemblea stessa. Le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.

## **ELEZIONI ORGANI SOCIALI**

### **Art-17**

L'assemblea dei soci elegge il Consiglio Direttivo e Collegio Sindacale. Le elezioni si svolgono ogni due anni e debbono essere indette con un preavviso di almeno 20 giorni. Possono partecipare alle elezioni soltanto i soci in possesso della tessera rilasciata dall'associazione e che risultino pagamento delle quote associative. Non si possono votare più candidati dei 2/3 di quanti siano da eleggere per ogni organo elettivo.

## **CONSIGLIO DIRETTIVO - (COSTITUZIONE)**

### **Art.18**

Il C.D. è l'organo deliberante dell'associazione e si rinnova ogni 2 anni. E' costituito da 5 membri.

In caso di decadenza dalla carica di un Consigliere, per perdita della qualità di socio o per dimissioni, il subentrante primo dei non eletti, a parità di voti il più anziano di età, rimane in carica fino alla scadenza del periodo che sarebbe spettato di diritto al consigliere sostituito. Il consiglio direttivo viene convocato dal presidente almeno una volta al trimestre. Può essere convocato inoltre ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno ovvero ne venga richiesta la convocazione dal almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è indetta con un preavviso di 5 giorni mediante l'invito scritto che indicherà tra l'altro l'ordine del giorno. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della metà più uno dei componenti il consiglio. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del consiglio direttivo sono presiedute dal Presidente, in sua assenza dal vice presidente. In caso di assenza di entrambi, le riunioni saranno presiedute dal consigliere più anziano in età.

## FUNZIONI E COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

### **Art.19**

Il consiglio direttivo assume la direzione e l'amministrazione dell'associazione ed è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dello stesso, che non siano statutamente riservati all'assemblea, E' responsabile verso i soci del regolare funzionamento dell'associazione nonché del corretto impiego dei fondi e delle Custodia dei beni mobili ed immobili e delle attrezzature di Proprietà della stessa associazione.

#### Il Consiglio Direttivo

- a) Nomina il Presidente, vice Presidente, il segretario, Tesoriere.
- b) Promuove le iniziative e le attività dell'associazione
- c) Provvede alla gestione delle attività sociali autorizzando, le entrate e le spese nei limiti. Per queste ultime delle somme stanziare per i diversi titoli di bilancio preventivo
- d) Redige il bilancio preventivo ed il rendiconto annuale tenendo conto delle previsioni di spesa dei programmi di attività dell'associazione.
- e) Stabilisce la misura della quota annua a carico dei soci e le contribuzioni degli stessi per le attività straordinarie e per le attività di sezione e di settore.
- f) Accetta eventuali donazioni o lasciti o contributi vari.
- g) Formula i regolamenti interni.
- h) Decide sulle ammissioni dei nuovi soci e, in caso di dimissioni la loro cancellazione.
- i) Adotta provvedimenti disciplinari (Art.6) nei confronti dei i soci.

### IL PRESIDENTE

### **Art.20**

Il Presidente rappresenta legalmente la associazione di fronte ai soci ed a terzi.

Egli inoltre ha le seguenti attribuzioni:

- a) Convoca e presiede le sedute del consiglio direttivo; provvede alla convocazione dell' assemblea dei soci, la presiede e cura l'esecuzione delle relative delibere.
- b) Stipula gli atti contrattuali per lo svolgimento delle attività dell'associazione previa deliberazione del consiglio direttivo.
- c) Dispone il pagamento delle spese e riscossione delle entrate in conformità alle deliberazioni del consiglio direttivo.
- d) Assicura la tempestiva compilazione dei preventivi e dei Rendiconti.
- e) Esegue verifiche periodiche di cassa.

- f) Sorveglianza la conservazione dei locali, arredi e cose di proprietà dell'associazione.
- g) Cura l'esatta osservazione dello statuto da parte di tutti i soci.
- h) Esegue ogni altro mandato conferitogli dal consiglio direttivo.
- i) Può, in caso di urgenza, assumere opportuni provvedimenti anche di normale competenza del consiglio direttivo che dovranno essere sottoposti a ratifica dello stesso entro (quindici) 15 giorni

Presidente e coadiuvato per la parte amministrativa dal segretario/Tesoriere

### **Art.21**

Il Vice presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento ed esercita, in tale caso, tutti i poteri del Presidente,

### **IL TESORIERE**

Il tesoriere è responsabile dei beni dell'associazione dei quali è il consegnatario.

Il Tesoriere provvede a :

- a) Eseguire le operazioni relative alla gestione finanziaria ed inventariale dell'associazione, su ordine del Presidente controfirmando i documenti relativi.
- b) Provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese; queste ultime dovranno essere disposte con firma abbinata del Presidente.
- c) Tenere aggiornati, secondo le norme vigenti, il libro giornale di cassa e gli altri libri contabili prescritti.
- d) Rappresentare al Presidente, alla fine di ogni trimestre la situazione finanziaria dell'associazione.
- e) Predisporre tutti gli elementi necessari al consiglio direttivo per la compilazione del bilancio preventivo e del rendiconto annuale.

### **IL SEGRETARIO**

### **Art.23**

Il Segretario redige il bilancio preventivo e consuntivo. Cura in particolare il libro dei soci. Attende a tutte quelle altre mansioni che gli siano devolute dai regolamenti interni o affidate con deliberazioni del consiglio direttivo.

## IL COLLEGIO DEI SINDACI

### **Art.24**

Il Collegio dei Sindaci è l'organo di controllo dell'associazione. Esso è composto da 5 membri effettivi, eletti fra i soci con le modalità di cui all'Art.18, tra i quali verrà eletto un presidente.

Il Collegio dei Sindaci :

- a) Vigila sulla osservanza delle norme vigenti e del presente statuto ed accerta la regolare tenuta della contabilità. I Sindaci possono in qualsiasi momento, procedere anche individualmente ad atti di ispezione e di controllo.
- b) Assiste alle sedute del Consiglio Direttivo.
- c) Solleva eventuali eccezioni di legittimità nonché sulla inosservanza delle norme emanate dagli organi competenti.
- d) Controlla quando lo ritiene opportuno, ma almeno ogni (tre) 3 mesi la gestione finanziaria, facendo ciò risultare con l'apposizione della firma dei suoi componenti nei libri contabili previsti e trasmettendo notizia dei risultati di ciascuna verifica al Consiglio Direttivo, ed eventualmente al dirigente la sezione o il settore.
- e) Esamina e vista il bilancio preventivo e il rendiconto annuale dell'associazione prima della loro presentazione per l'approvazione all'assemblea dei soci alla quale fa conoscere il proprio parere con apposita relazione. In caso di rifiuto del visto, il collegio dei sindaci deve subito informare il consiglio direttivo, specificandone i motivi.
- f) Delibera, in vista definitiva, assumendo le funzioni di probiviri sui ricorsi ai provvedimenti adottati dal consiglio direttivo in conformità all'Art. 6 del presente statuto.

### Modifiche allo statuto

#### **Art. 25**

Dello statuto può essere richiesta modifica su proposta del Consiglio Direttivo o di almeno 2/3 dei soci. Le proposte di modifica dovranno essere portate a conoscenza dei soci almeno (trenta) 30 giorni prima dell'assemblea straordinaria prevista. L'approvazione delle modifiche è effettuata in conformità dell'Art.15 del presente statuto. Le modifiche sono portate a conoscenza degli organi competenti entro (trenta) 30 giorni dalla loro approvazione.

#### **Art. 26**

Le Cariche Associative e i soci svolgono la loro attività gratuitamente